

# Il tempo di cura non può essere cronometrato

Il Tar del Lazio ha bocciato il decreto emanato lo scorso giugno dalla struttura commissariale con il quale si contingentavano i tempi per l'esecuzione di 63 esami specialistici dando ragione al ricorso presentato dal Sumai con l'appoggio della FNOMCeO contro la Regione

I 'tempari', che individuavano una durata massima per 63 tra esami e visite specialistiche, introdotti unilateralmente dalla Regione Lazio un anno fa, sono illegittimi. Lo ha stabilito il Tar del Lazio, con la Sentenza n. 06013/2018, accogliendo il ricorso del Sumai, ricorso nel quale la FNOMCeO era intervenuta *ad adjuvandum*.

Tre le principali considerazioni proposte dai medici e accolte in toto dai giudici del Tar:

**1.** *'Eventuali modifiche al sistema riguardante numero e durata delle prestazioni erogabili dovrebbero essere unicamente riservate alla contrattazione collettiva tra la competente amministrazione di settore da un lato e le categorie professionali maggiormente rappresentative dall'altro lato'.*

**2.** *La violazione dell'articolo 27 dell'Accordo collettivo nazionale di categoria, 'nella parte in cui si prevede una determinata autonomia di giudizio, in capo al singolo professionista, circa la congruità del tempo da riservare alle singole visite'.*

**3.** *Il Codice Deontologico. La 'lesione delle prerogative di autodeterminazione dei singoli specialisti', secondo 'quanto previsto dal Codice di Deontologia Medica: gli*

*artt. 3 e 4, innanzitutto, che ribadiscono la 'libertà, indipendenza, autonomia e responsabilità' del medico; l'art. 6: Il medico fonda l'esercizio delle proprie competenze tecnico-professionali sui principi di efficacia e di appropriatezza; il 13: le prescrizioni mediche, oltre ad essere sottoposte ad un processo pienamente autonomo e responsabile da parte del medico, sono non delegabili e debbono far seguito a una diagnosi circostanziata o a un fondato sospetto diagnostico; il 20 secondo cui la relazione tra medico e paziente è tra l'altro fondata su un'informazione comprensibile e completa, considerando il tempo della comunicazione quale tempo di cura' e il 33 secondo cui: 'Il medico garantisce alla persona assistita o al suo rappresentante legale un'informazione comprensibile ed esaustiva sulla prevenzione, sul percorso diagnostico, sulla diagnosi, sulla prognosi, sulla terapia e sulle eventuali alternative diagnostico-terapeutiche, sui prevedibili rischi e complicanze, nonché sui comportamenti che il paziente dovrà osservare nel processo di cura'.*

*'Tutte disposizioni - si legge ancora nella sentenza - da cui si evince,*

*nella sostanza, che il medico deve poter avere a disposizione un tempo minimo, onde poter svolgere le proprie funzioni in modo autonomo e responsabile, la cui durata non può che essere rimessa alla sua unica valutazione discrezionale e con esclusione, dunque, di indicazioni rigidamente e astrattamente predeterminate da fonti esterne quali quelle di specie'.*

Un secco 'no' alle visite 'a cronometro', già stigmatizzate dalla FNOMCeO con una mozione approvata lo scorso luglio dal Consiglio Nazionale, composto dai 106 presidenti degli ordini provinciali, riunito a Siena e poi da FNOMCeO e Fnopi (l'Ordine degli infermieri) insieme, nel primo incontro dopo il rinnovo dei loro vertici, e da **Tonino Aceti**, Coordinatore nazionale del TdM - Cittadinanzattiva. Né - hanno affermato i giudici - per l'introduzione dei tempari si può prendere a pretesto il pur pregevole obiettivo di ridurre le liste d'attesa: *'Un simile obiettivo potrebbe essere piuttosto concretizzato, a titolo esemplificativo, attraverso un (tanto auspicato) aumento delle risorse umane e strutturali da adibire ad un così delicato settore quale quello della pubblica sanità'.*